



CITTÀ DI GARBAGNATE MILANESE
Città Metropolitana di Milano

Settore Polizia Locale

01.06.000007

ORIGINALE

ORDINANZA N° 20 DEL 27/04/2026

OGGETTO: ORDINANZA TEMPORANEA - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN BARIANA IN OCCASIONE DELLA FESTA PATRONALE S. GIUSEPPE ARTIGIANO 2026

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107
del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Vista la comunicazione del 30/03/2026 pervenuta dalla Parrocchia S. Giuseppe Artigiano con la quale si rende noto che nella giornata di Venerdì 1 Maggio 2026, in occasione della Festa Patronale di S. Giuseppe Artigiano, lungo le strade del centro della frazione Bariana verranno allestite postazioni per vendita alimentari ed oggettistica;

Vista la Determina n. 255 del 15/04/2026 del Settore Servizi Educativi, Culturali, Sportivi – Ufficio Cultura, avente per oggetto “Collaborazione con la Parrocchia S. Giuseppe Artigiano – Festa Patronale in frazione Bariana”;

Ravvisata la necessità, per esigenze tecniche e per ragioni di circolazione e di sicurezza pubblica, di dover adottare opportuni provvedimenti per la disciplina del traffico veicolare e pedonale nelle strade sopra indicate, avute anche presenti le caratteristiche tecniche e strutturali delle stesse e delle strade circostanti;

Ritenuto che a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto il D.Lgs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada - D.P.R. 16/12/1992 N. 495;

Visto il Decreto Legislativo N. 267/00 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Decreto Sindacale n. 10 del 18/09/2025, di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Garbagnate Milanese;

Ritenuto che il procedimento si è regolarmente svolto;

Sentiti i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

dalle ore 6.00 alle ore 20.00 di **VENERDI' 1 MAGGIO 2026**, l'istituzione temporanea, che è comunque da intendersi fino al termine della manifestazione, di:

- **DIVIETO DI TRANSITO**
- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**

nelle seguenti località:

- via **STELVIO**, da via Ortolani a Largo S. Giuseppe Artigiano;
- via **TRIESTE**, da Largo S. Giuseppe Artigiano a via Battisti;
- via **TRENTO**, da Largo S. Giuseppe Artigiano a via Battisti;

- **DIVIETO DI TRANSITO (eccetto residenti)**
- **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA**
- **DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO**

nelle seguenti località:

- via **STELVIO**, da via Europa a via Ortolani;
- via **TRIESTE**, da via Battisti a via Ticino;
- via **BATTISTI**, da via Monte Nero a via Trento;
- via **TRENTO**, da via Battisti a via del Lavoro;

dalle ore 6:00 di **VENERDI' 1 MAGGIO** alle ore 20:00 di **DOMENICA 3 MAGGIO 2026**, l'istituzione temporanea di:

- **DIVIETO DI SOSTA**

nella seguente località:

- via **STELVIO**, parcheggio Oratorio San Carlo.

Dovrà comunque essere garantito il transito e la sosta ai servizi di soccorso pubblico e di emergenza (Ambulanza, auto medica, Forze di Polizia, Vigili del Fuoco).
Dovrà essere altresì garantito il transito dei veicoli destinati al trasporto di persone diversamente abili.

L'installazione della relativa segnaletica provvisoria (segnali, transenne mobili, preavvisi di strada chiusa e deviazioni) avverrà a cura dell'Ufficio Manutenzione.

AVVERTENZE

Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 430,00.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.

Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dott. Luca LEONE;

Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le violazioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione all'Albo digitale, nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:
Ufficio Segreteria del Sindaco per la pubblicazione sull'Albo online

Dalla Residenza Comunale, li 24/04/2026

per IL RESPONSABILE
SETTORE POLIZIA LOCALE
il Vice Comm. Lorenzo Micheli

SETTORE POLIZIA LOCALE
Lorenzo Maria Micheli
